



Bruxelles, 4 maggio 2015
(OR. en)

8535/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0095 (NLE)**

COWEB 32

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 183 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo ¹ , dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 183 final.

All.: COM(2015) 183 final

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere dellaCIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.4.2015
COM(2015) 183 final

2015/0095 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra

^{*} Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con il Kosovo* i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione concernente la sola UE e ha adottato direttive di negoziato. Si sono svolti tre cicli di negoziati ufficiali, il primo dei quali si è tenuto il 28 ottobre 2013, il secondo il 27 novembre 2013 e il terzo il 2 maggio 2014. I capi negoziatori hanno siglato il progetto di accordo il 25 luglio 2014.

In allegato alla presente proposta la Commissione presenta il testo siglato dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo. Il progetto di accordo si basa su esempi analoghi nella regione ma tiene conto altresì della natura dell'accordo, concernente la sola UE, e delle peculiarità del Kosovo. In tale contesto, va sottolineato che è possibile firmare un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo che rispetti le posizioni degli Stati membri sullo status del Kosovo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta è il risultato di lunghi negoziati tra l'Unione, da un lato, e il Kosovo, dall'altro. L'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, che prevede una cooperazione di ampio respiro, contempla un quadro per il dialogo politico con il Kosovo a livello bilaterale e regionale. L'accordo promuove la cooperazione regionale e il Kosovo si impegna fermamente nell'ambito dell'accordo a normalizzare le relazioni con la Serbia.

L'approfondimento delle relazioni economiche e commerciali rappresenta uno dei principali obiettivi dell'accordo, il quale introduce la prospettiva di istituire una zona di libero scambio per i beni e i servizi, compatibile con i principi pertinenti dell'OMC, al termine di un periodo transitorio in ambiti specifici. La durata del periodo transitorio è stata stabilita in sede negoziale in funzione del livello di preparazione del Kosovo.

L'accordo comprende altresì disposizioni in materia di stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitali. Esso comprende inoltre l'impegno del Kosovo ad armonizzare progressivamente la propria legislazione con quella dell'UE, segnatamente in settori chiave del mercato interno. Esso stabilisce relazioni che abbracciano quasi tutti i settori di interesse per l'UE e fornisce una base per una cooperazione di ampio respiro. Nel complesso, la cooperazione poggia sull'assistenza finanziaria e tecnica dell'UE, che fornisce al Kosovo il sostegno necessario per applicare determinati aspetti dell'accordo.

Durante tutte le fasi dei negoziati, il negoziatore ha consultato regolarmente l'apposito comitato designato dal Consiglio (COWEB).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica per la firma del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con il secondo comma dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A seguito della sentenza nella causa C-377/12 (Commissione contro Consiglio), la Commissione ritiene che l'accordo di stabilizzazione e di associazione possa essere firmato in un unico atto.

Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico distinto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 25 luglio 2014.
- (2) L'UE e il Kosovo hanno forti legami e sono accomunati da valori e dal desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni con l'UE.
- (3) Il "primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni" è stato raggiunto il 19 aprile 2013 nel quadro del dialogo facilitato dall'UE.
- (4) L'accordo siglato prevede la creazione di un'associazione tra l'UE e il Kosovo caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni comuni e da procedure speciali. La decisione di firmare il presente accordo dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede la creazione di un'associazione che consenta all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.
- (5) Si tratta di un accordo che concerne la sola UE. Accanto alla creazione di un'associazione e di un quadro di dialogo politico, l'accordo siglato prevede l'attribuzione di diritti ed obblighi nel settore della politica commerciale comune. Esso contiene inoltre disposizioni riguardanti varie politiche la cui competenza è condivisa tra l'Unione e gli Stati membri e che rientrano in settori già disciplinati in gran parte da norme comuni dell'Unione. Esso prevede inoltre una cooperazione di ampio respiro in

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

vari ambiti politici, compreso il settore della giustizia e degli affari interni, limitatamente a quanto attiene alla cooperazione tecnica, finanziaria ed economica.

- (6) La firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.
- (7) Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell'accordo allegato, né l'eventuale ricorso a tutte le basi giuridiche necessarie per la firma dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. È opportuno, in tale contesto, che l'Unione rilasci una dichiarazione al riguardo al momento della firma del presente accordo.
- (8) La firma dell'accordo per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.
- (9) È quindi opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra, è approvato per le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

La firma dell'accordo per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.

Articolo 2

È approvata a nome dell'Unione la dichiarazione a nome dell'Unione europea acclusa alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e dell'Unione sullo status del Kosovo.

Articolo 4

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*